

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"Italian Search and Rescue Dogs -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"Italian Search and Rescue Dogs -ODV", con sede legale nel Comune di Grosseto, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

Con l'adozione del presente Statuto l'Associazione l'I.S.A.R.D. ODV è disciplinata ed agisce ai sensi del Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Per la specifica attività di Protezione Civile l'organizzazione osserva, altresì, le norme di cui alla Legge 16.03.17 nr. 30 e del Dlgs. 02.01.2018 nr.1 - Regolamento recante la disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile e del "Codice della Protezione Civile" -.

Eventuali successive modificazioni del presente Statuto, previste e stabilite dalle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile, si intendono obbligatoriamente da recepirsi senza modifiche statutarie.

ART. 3 - Scopi e attività

L' I.S.A.R.D. esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di protezione civile, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di terzi ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, (lettere d,e,f,g,h,i,l,m,n,u,y) avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L' I.S.A.R.D svolge, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera "d,y" del D. Lgs. 117/2017 le seguenti attività:

- volontariato di protezione civile per concorrere con il contributo umano e tecnico alle attività di Protezione Civile e Soccorso ai sensi del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i., nelle operazioni di ricerca dispersi in superficie, sepolti sotto le macerie, travolte da valanga, soccorso in acqua e in ogni altra forma di attività di ricerca e supporto che preveda l'impiego di unità cinofile specializzate su tutto il territorio nazionale e internazionale, anche con utilizzo di apparecchiature tecniche di qualsiasi tipo;
- l'I.S.A.R.D. opera nel rispetto di tutte le leggi internazionali, nazionali, regionali e di ogni altra disposizione legale e amministrativa in vigore che disciplina in modo diretto o indiretto le attività dell'Organizzazione, costituendo sia in Italia che all'estero proprie strutture operative per svolgere attività di Protezione Civile.
- rappresentare e tutelare tramite i propri organi gli associati presso tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- uniformare il percorso formativo e di certificazione dei Tecnici e delle unità cinofile da Soccorso nel pieno rispetto etologico dei soggetti impiegati;
- promuovere, organizzare e svolgere corsi relativi alla formazione dei Tecnici delle unità cinofile da Soccorso;
- collaborare con strutture pubbliche e private al fine di attuare la promozione, lo studio, la ricerca, l'analisi organizzativa della formazione, certificazione, e impiego dei Tecnici e delle Unità Cinofile appartenenti alle componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- offrire agli associati momenti di confronto, dibattito e studio;
- organizzare l'attività operativa di Protezione Civile dei propri associati, e dell'associazione a livello locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri Enti privati o Pubblici operanti per finalità complementari, tutte le attività culturali, didattiche, di ricerca scientifica, promozionali che possono essere utili alle finalità statutarie e per la diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale.
- promuovere e ricercare, nel rispetto dell'autonomia delle singole organizzazioni associate, forme attive di collaborazione per migliorare la formazione di Istruttori, Figuranti, Unità Cinofile da soccorso e l'operatività collettiva.

Per l'attività di interesse generale prestata l'I.S.A.R.D. può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L' I.S.A.R.D. può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L' I.S.A.R.D. può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'I.S.A.R.D. svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle organizzazioni associate, le seguenti attività definite di interesse generale ed individuate tra quelle elencate nell'art. 5 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche e inoltre svolge i seguenti compiti:

- Migliorare e contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del Volontariato di Protezione Civile;
- Promuove un effettivo legame ed un miglior rapporto tra tutte le Associazioni di Volontario ed i Nuclei Comunali di Protezione Civile;
- Realizza interventi comuni al fine di garantire la presenza di un gruppo sinergico capace di raccordarsi con tutte le fasi di previsione, prevenzione, soccorso ed informazione, traducendo in qualità di intervento la cooperazione tra i vari soggetti in caso di eventi calamitosi;
- Promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione, aggiornamento ed addestramento dei propri aderenti;
- Promuove la Cultura del Volontariato di Protezione Civile;
- Promuove e realizza nel suo organico e presso enti pubblici o privati, corsi di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, ai sensi del D.lgs. 2 gennaio 2018 nr. 1 e successive modifiche
- Organizzare corsi di formazione e di addestramento in ambito di Protezione Civile rivolti ai volontari appartenenti ai sodalizi aderenti;
- Collaborare con i Comuni e con i Sindaci per promuovere la nascita e la crescita di Associazioni di Volontariato e dei Nuclei Comunali di Protezione Civile sul territorio comunale;
- Organizzare corsi di formazione e informazione a tutti i livelli anche attraverso convegni, riunioni, manifestazioni, pubblicazioni di opuscoli, manifesti, dépliant e ecc.;
- Collaborare con istituti scolastici di ogni ordine e grado per diffondere la Cultura di Protezione Civile e le attività esercitative dei piani di emergenza scolastici.
- Svolgere specifiche attività che, pur non direttamente riconducibili a scenari di Protezione Civile, in quanto definiti quali interventi ed opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative (come manifestazioni pubbliche statiche o dinamiche), necessitano del supporto del Volontariato Organizzato di Protezione Civile per quanto concerne le connesse esigenze di safety e security, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla direttiva 6 agosto 2018 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri s.m.i.

L'I.S.A.R.D. ha anche lo scopo di erogare tramite le associate:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
- L'I.S.A.R.D. può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti e definiti dal citato codice, dalle disposizioni attuative dello stesso e con apposito Decreto ministeriale. Tali attività, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento, oltre ad essere elencate nel presente articolo, sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'I.S.A.R.D. potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

L'I.S.A.R.D. rappresenta gli interessi delle associate in ogni ambito, fatta salva l'autonomia di ogni singola associata.

Art. 4- Ammissione

Possono aderire all'I.S.A.R.D. tutte le Organizzazioni di Volontariato legalmente costituite, iscritte negli Elenchi Territoriali di Protezione Civile e che svolgono attività cinofile per il soccorso, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Organizzazione che intende aderire deve presentare richiesta tramite apposito modulo al Consiglio Direttivo, il quale delibera nella prima seduta utile. L'esito della delibera viene comunicato entro 30 giorni all'organizzazione richiedente; se accettata l'organizzazione viene iscritta nel libro delle organizzazioni associate.

Le persone giuridiche sono rappresentate dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda l'organizzazione può, entro 30 giorni da tale comunicazione,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 -Diritti e doveri delle organizzazioni associate

Le Organizzazioni associate hanno diritto a:

- essere rappresentate dal Legale Rappresentante o da un socio delegato;
- eleggere gli organi sociali ed esprimere la propria rappresentanza negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'I.S.A.R.D. e di controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- votare in Assemblea, purché iscritte da almeno tre mesi nel libro delle organizzazioni associate e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Le organizzazioni associate hanno il dovere di:

- rispettare e far rispettare dai propri aderenti il presente statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

Art. 6 -Attività di volontariato

L'organizzazione associata svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'I.S.A.R.D. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'I.S.A.R.D. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.

Ai sensi dell'art.17 co.4 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I rimborsi forfettari sono sempre esclusi, è previsto solo una semplificazione: per piccoli importi, fino a 10 euro al giorno e 150 al mese, il volontario può autocertificare la spesa, senza dover allegare pezze d'appoggio. L'associazione deve stabilire in anticipo quali spese possono essere rimborsate con l'autocertificazione, e il volontario deve specificare che cosa ha acquistato, anche se non allega gli scontrini. Dovranno essere conservati almeno per 10 anni i documenti collegati ai rimborsi spese richiesti dai volontari.

Art. 7 -Perdita della qualifica di organizzazione aderente

La qualifica di organizzazione associata si perde per recesso, morosità, esclusione, cessata attività o scioglimento.

Il recesso può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente ed è operante a tutti gli effetti, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Lo stato di morosità è pronunciato dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'organizzazione che, sollecitata per iscritto attraverso lettera raccomandata AR o PEC, non ottempera, entro 30 giorni dalla notificazione, al versamento della quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un'organizzazione non ha più i requisiti richiesti all'atto di ammissione o contravviene alle norme stabilite dallo statuto, dai regolamenti o dalle delibere degli organi sociali. L'esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano incompatibile la condotta dell'organizzazione con la sua appartenenza all' I.S.A.R.D.

Avverso la delibera di esclusione, l'organizzazione può, entro 30 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. È comunque ammesso entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione il ricorso all'autorità giudiziaria.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Tutti gli incarichi sociali vengono meno qualora, chi li ricopre, non appartenga più ad una delle organizzazioni associate.

Art. 8 -gli organi sociali

Sono organi sociali:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 9- L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano e insindacabile ed è composta dalle organizzazioni associate in regola con il versamento della quota sociale, che vi partecipano con i propri rappresentanti.

Le persone fisiche che aderiscono all'I.S.A.R.D. hanno diritto ad un voto.

Ciascuna organizzazione associata ha diritto ad un numero di voti pari a un voto ogni 5 associati e fino ad un massimo di 5. in caso di assenza le organizzazioni possono conferire delega scritta a rappresentanti di altre organizzazioni associate. Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

Per favorire la partecipazione all'assemblea di tutti i rappresentanti, possono essere utilizzate, laddove possibile, tutte le forme di comunicazione disponibili ivi compresa l'audio/video conferenza, purché sia possibile verificare l'identità del rappresentante che partecipa e vota. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i soci delle organizzazioni associate.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le organizzazioni associate, le persone o quando richiesto dalla maggioranza dei rappresentanti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede l'I.S.A.R.D.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento l'I.S.A.R.D. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 -Convocazione

L'Assemblea è convoca almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Potranno essere utilizzati per le convocazioni tutti i mezzi di comunicazione fisici, digitali, sistemi di messaggistica e ogni altra forma di comunicazione purché sia inviata nei tempi prescritti a tutte le Organizzazioni associate.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 delle organizzazioni associate o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, spedita ai recapiti risultanti dal libro delle organizzazioni associate. Sono ammessi come sistemi d'invio delle convocazioni ufficiali anche fax ed email, purché possano confermare l'avvenuta ricezione.

Art. 11-Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell' I.S.A.R.D.;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle organizzazioni associate;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' I.S.A.R.D.;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 -Assemblea ordinaria

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno delle organizzazioni associate e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle organizzazioni presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti, qualora però la presenza delle organizzazioni, in proprio o per delega, sia inferiore al 50% qualsiasi delibera è valida con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'I.S.A.R.D. con la presenza, in proprio o per delega, di almeno $\frac{3}{4}$ delle organizzazioni associate e il voto favorevole della maggioranza dei votanti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle organizzazioni associate.

Art. 14 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'I.S.A.R.D. ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche soci dell'I.S.A.R.D. o appartenenti alle organizzazioni associate;

dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione delle organizzazioni associate;
- accoglie o rigetta le domande di iscrizione delle aspiranti associate;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- nomina il Direttore Tecnico Operativo;
- nomina i membri del Comitato Tecnico Operativo;
- delibera sullo scioglimento del Comitato Tecnico Operativo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, il potere di rappresentanza viene rilasciato esclusivamente dal Presidente di volta in volta quando lo riterrà necessario, il tutto su espressa delega inviata via mail.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'I.S.A.R.D. è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo per svolgere al meglio le sue funzioni può utilizzare, laddove possibile, tutte le forme di comunicazione disponibili, ivi compresa l'audio/video conferenza.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro

comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,³⁸ salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto⁴⁰ e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. Ogni membro del Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, decesso o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Art.15- Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'I.S.A.R.D. e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti conseguenti e sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

L'incarico di Vicepresidente viene assegnato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16- Comitato tecnico operativo

1. Il Comitato Tecnico Operativo è delegato all'organizzazione dei corsi e della formazione in genere all'interno dell'I.S.A.R.D. in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Direttivo, al quale risponde direttamente e dal quale può essere revocato.
2. Il Comitato Tecnico Operativo svolge funzione di organo consultivo per le questioni tecniche e operative. L'Assemblea, il Presidente, i Consiglieri e le singole Associazioni associate possono ricorrere al C.T.O. per l'espressione di pareri su espliciti quesiti. I pareri espressi, in forma di deliberazione, non saranno comunque vincolanti per il richiedente. Il Direttore Tecnico Operativo comunicherà il risultato della deliberazione direttamente al richiedente.

3. Il Comitato Tecnico Operativo è composto dal Direttore Tecnico Operativo e da un Tecnico per ognuno dei Settori operativi dell'I.S.A.R.D.
4. Il Comitato Tecnico Operativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore Tecnico determinerà la scelta della deliberazione.
5. Le deliberazioni del Comitato Tecnico Operativo saranno immediatamente efficaci dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
6. Il Comitato Tecnico Operativo dovrà riunirsi almeno una volta l'anno per poter seguire l'andamento dei programmi sviluppati. Ad ogni riunione del Comitato Tecnico Operativo può partecipare un membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
7. Per favorire la partecipazione ai lavori del Comitato Tecnico Operativo di tutti i Membri, potranno essere utilizzate, laddove possibile, tutte le forme di comunicazione disponibili ivi compresa la video conferenza.
8. Il Direttore Tecnico Operativo e il Comitato Tecnico Operativo durano in carica tre anni.

In linea generale è preferibile non cumulare più incarichi all'interno del' I.S.A.R.D ma in casi particolari, si può derogare in sede di Assemblea.

Il Membro che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Art. 17 – Organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Qualora costituito è compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare

anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18 -L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.19-Libri sociali

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di tenere a cura i seguenti libri sociali:

- il libro delle organizzazioni associate;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari.

Tutti le organizzazioni associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale della Federazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 -Risorse economiche

Le risorse economiche dell'I.S.A.R.D. sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 21- i beni dell'associazione

I beni dell'I.S.A.R.D. sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall' I.S.A.R.D. e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede dell'I.S.A.R.D., sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'I.S.A.R.D. e può essere consultato dalle organizzazioni associate.

Art. 22-Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L' I.S.A.R.D. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23- Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'I.S.A.R.D. è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno

Art. 24-Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

Art. 25-Convenzioni

Le convenzioni tra l'I.S.A.R.D e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'I.S.A.R.D., quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'I.S.A.R.D.

Art. 26-Personale retribuito

L' I.S.A.R.D. può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

I rapporti tra l'I.S.A.R.D ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 27-Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Tutti gli aderenti all' I.S.A.R.D. devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Tale onere ricade sulle singole organizzazioni associate e non sull' I.S.A.R.D. stessa, che resta esonerata da ogni responsabilità per danni a persone, cose o/o terzi in genere per tutte le attività svolte dai volontari in qualsiasi forma e condizione.

Art. 28-Responsabilità dell'I.S.A.R.D.

L'I.S.A.R.D. risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29-Assicurazione dell'I.S.A.R.D.

L'I.S.A.R.D. può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

Art. 30-Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 31- Rinvio

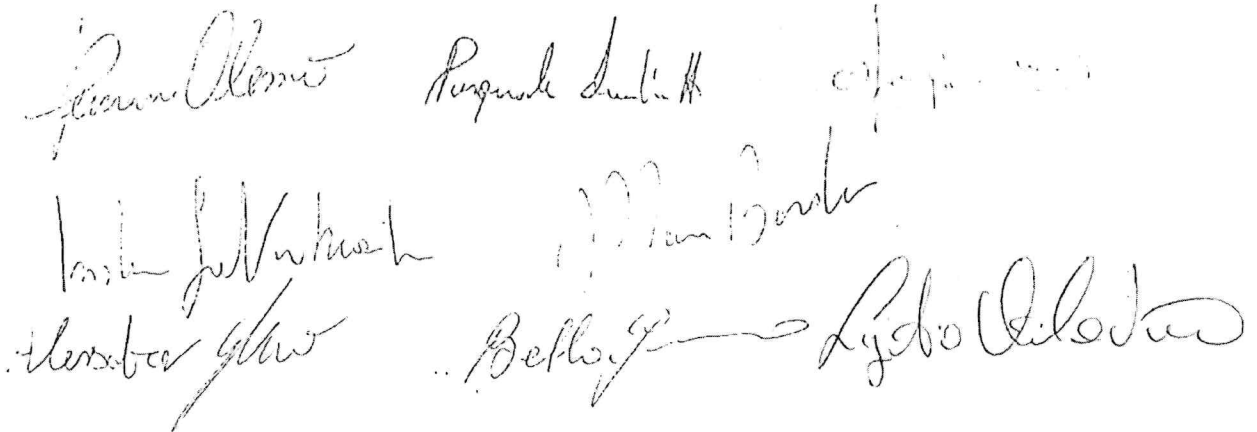
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 -Norme transitorie

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Firma dei soci fondatori

The block contains seven handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in two rows. The first row has three signatures, and the second row has four signatures. The handwriting is cursive and somewhat stylized, typical of personal signatures.